



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

Servizio Ambiente e Territorio
ORDINANZA numero **10 – Registro Generale** Del **07-07-2021**
N. 1 Settoriale

OGGETTO:

**TAGLIO ALBERATURE E RAMI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI
CON LA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA GESTITA DA RFI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI LUNGAVILLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale Produzione di Milano – Unità Territoriale Linee Sud – Via E. Breda, 28 - 20126 Milano, prot. RFI-DPR-DTP_MI.ULS0011021002185 del 15/06/2021 pervenuta agli atti del Comune di Lungavilla con P.G. 2234/2021 del 18/06/2021, avente ad oggetto "Richiesta di emanazione ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria";

PRESO ATTO della necessità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie insistenti sul territorio comunale per richiamarli all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 del 11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

RILEVATO che l'eventuale presenza di rami ed alberi in prossimità delle linee, in caso di caduta, può interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.P.R. n.753 dell'11/07/1980, il quale dispone :

1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;
2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50;
4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;
5. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;
6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei;

RICHIAMATO l'art. n.55 del D.P.R. n.753 dell'11/07/1980, il quale dispone al comma 1 che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo e interruzione della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTA la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo delle aree limitrofe alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Lungavilla, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, nonché di mantenere anche per il futuro lo stato di sicurezza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza, per quanto di competenza:

- al Comando dei Carabinieri di Bressana Bottarone;
- alla Polizia Locale del Comune di Lungavilla (PV);
- a RFI – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Linee Sud - Via E. Brera, 28 - 20126 Milano, ai fini dei controlli di competenza ;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOBILE CLARA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.